

Comune di Avigliana (Torino)

Modifiche allo Statuto Comunale- Deliberazione C.C. 139/2011. Aggiornato al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Approvato dal Consiglio Comunale in data 06.02.2003 con deliberazione n. 13, dichiarata immediatamente eseguibile, e pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 18.02.2003

Modificato dal Consiglio Comunale in data 09.02.2011 con deliberazione n. 8 e pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 21.02.2011.

Modificato dal Consiglio Comunale in data 24.11.2011 con deliberazione n. 139 e pubblicato all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi dal 07.12.2011.

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Avigliana è Ente autonomo con proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana, operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità dei cittadini e per il completo sviluppo della persona.

2. Finalizza la propria azione ad ogni situazione emergente di solidarietà.

3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.

4. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute.

5. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, alla famiglia, alla maternità ed infanzia e ad ogni singola persona in difficoltà.

6. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

7. Tutela il patrimonio storico, paesaggistico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

8. Promuove e sviluppa il lavoro, le attività economiche e produttive, turistiche, sociali, sportive, culturali e del tempo libero, favorendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi.

9. Assicura e tutela il diritto universale e inalienabile all'acqua potabile, quale bene comune, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

Art. 3 - Rapporti con gli altri Enti territoriali

1. I rapporti con i Comuni, le Province e la Regione sono informati ai principi di equiparazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello

Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale, il Comune si ispira ai criteri ed alle procedure stabiliti con legge regionale.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune incentiva la più ampia partecipazione singola ed associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio decentramento dei servizi.

5. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare, con deliberazione del Consiglio Comunale, le proprie funzioni alla Comunità Montana come può stipulare convenzioni con la Provincia per la gestione coordinata di attività nonché opere di rilevante interesse nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, igienico-sanitario, sportivo ed ambientale.

Art. 4 Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale è costituito dall'insieme delle frazioni, nuclei abitati, case sparse e del capoluogo, nel quale vi è la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 23,26 confinante con i Comuni di Giaveno, Trana, Reano, Buttigliera Alta, Caselette, Almese, Villar Dora, S. Ambrogio di Torino, Valgioie.

3. L'altitudine massima è di mt. 950, quella minima di mt. 333.

4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

5. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nel palazzo comunale, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

6. Eventuale cambiamento di sede è disposto dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo.

7. Possono essere istituiti uffici decentrati.

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Avigliana ha, come proprio segno distintivo, lo stemma concesso con D.P.C.M. in data 4 novembre 1930 che è "D' Azzurro, alla croce d'argento, accantonata da quattro api al naturale. Ornamenti esteriori da Comune", trascritto nei registri della Consulta Araldica il 6 novembre 1930.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Comune fa uso del gonfalone riconosciuto con R.D. in data 7 gennaio 1932, trascritto nei registri della Consulta Araldica e dell'Archivio di Stato in Roma il 14 gennaio 1932.

3. Il gonfalone è accompagnato dal Sindaco o dal Consigliere delegato.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli da parte di privati per fini politici, commerciali o di parte, sono vietati.

Art. 6 Albo Pretorio virtuale on line.

1. Il Comune di Avigliana è dotato dell'Albo Pretorio Virtuale on line per la pubblicazione di tutti gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; le pubblicazioni effettuate su tale Albo avranno effetto di pubblicità legale.

2. L'eventuale mantenimento delle affissioni cartacee presso il luogo fisico dell'Albo Pretorio del Palazzo, sede del Comune, potrà avere solo la funzione di pubblicità notizie.

3. Il Segretario Generale sovrintende alla affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su sua attestazione, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

PARTE I

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Titolo I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 Organi

1. Sono organi di Governo del Comune:

- il Consiglio comunale;
- la Giunta comunale;
- il Sindaco.

Art. 8 Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.

2. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all'elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'Ente o cittadinanza, ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.

3. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 9 Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale tiene la sua prima adunanza su convocazione disposta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Detta adunanza, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Il Consiglio, prima di procedere a deliberare su qualsiasi altro argomento, deve provvedere a:

- a) Convalidare gli eletti ed eventualmente dichiararne la ineleggibilità o la incompatibilità. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
- b) Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea
- c) Giuramento del Sindaco
- d) Comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta.

Art. 10 - Il Consiglio comunale. Presidenza

1. Il Consiglio, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e di eventuale surroga degli eletti, procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni separate, a voto palese.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad un'ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. Con gli stessi criteri, nominato il Presidente, si procede all'elezione del Vice Presidente
4. Il Presidente, o in caso di Sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale.
5. Per gravi e comprovati motivi, con le modalità previste dal Regolamento, il Presidente può essere revocato su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati. Con le stesse modalità può anche essere revocato il Vice Presidente.

Art. 11 Competenze del Presidente

1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori del Consiglio.
2. Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente ed in assenza od impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.

Art. 12 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Gli atti fondamentali di indirizzo, programmazione e verifica di competenza consiliare devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
3. Il Consiglio inoltre esamina ogni questione portata alla sua attenzione, approvando ordini del giorno e mozioni. Esso può essere investito dell'esame di questioni da parte dei cittadini secondo le modalità previste dal titolo sulla partecipazione.
4. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Generale del Comune nomina un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante Commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione dello stato di dissesto dell'Ente.
5. Il Consiglio esamina almeno una volta l'anno, con le modalità previste dal regolamento, l'attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 13 Sessioni e convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e della verifica delle linee programmatiche. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'Assemblea; ne formula l'ordine del giorno, definito unitamente al Sindaco e sentita la Conferenza dei CapiGruppo
3. La convocazione può essere richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, nel qual caso, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste, purchè, corredate da proposte di deliberazione.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti richieste dal Sindaco.
5. Alle adunanze del Consiglio deve partecipare l'Assessore esterno, per rispondere alle interrogazioni sulle materie a Lui delegate. L'Assessore, inoltre, partecipa ai lavori di Consiglio, intervenendo nel dibattito sulle materie delegate, senza diritto di voto.
6. Sono previsti Consigli comunali aperti disciplinati da apposita norma regolamentare.
7. Il deposito delle proposte relative all'O.d.G. dovrà essere effettuato almeno 3 giorni lavorativi prima del giorno dell'adunanza, con tutti i documenti necessari, per poter essere esaminate dai Consiglieri durante il normale orario di ufficio del personale.

Art. 14 Richiamo al regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è regolato da apposito regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:
 - a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;
 - b) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute;
 - c) le modalità di assegnazione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari;
 - d) la disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari;
 - e) le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni e mozioni
 - f) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Art. 15 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire a norma di legge nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi di partecipazione, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Il Sindaco, gli Assessori, gli organi di partecipazione, i funzionari, i rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche, se invitati, sono tenuti a partecipare.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta essi lo richiedano.
5. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal regolamento.

Art. 16 Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni "permanenti" svolgono attività di esame preliminare delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio al fine di favorire l'esercizio delle funzioni dell'organo stesso e svolgono attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.
2. Le commissioni "temporanee o speciali" nell'ambito della competenza del Consiglio comunale, svolgono attività di esame di materie relative a questioni di carattere particolare o speciale che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti e che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.
3. Il regolamento disciplinerà l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del Presidente della commissione;
 - la procedura per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi e procedimenti per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte;
 - casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico.

Art. 17 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera collettività. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.
3. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, il Sindaco avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative.
4. Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l'eventuale decadenza con il voto favorevole dei 5/7.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono indirizzate alla Presidenza del Consiglio e devono essere presentate personalmente dall'interessato per essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. In caso di impedimento del Consigliere Comunale, le dimissioni di quest'ultimo possono essere presentate per interposta persona, purchè previamente autenticate, con data certa e con l'indicazione delle generalità della persona delegata a presentarle al protocollo dell'Ente.
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici tutte le notizie, le informazioni relative all'attività del Comune, nonché degli Enti ed Aziende dipendenti, utili per l'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto deve essere mediato con l'esigenza di non alterare la normale funzionalità amministrativa.

8. Nel numero previsto dalla legge hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale.

9. Singolarmente hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

10. L'esame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni all'esame del Consiglio è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

11. Singoli Consiglieri comunali possono essere incaricati dal Consiglio a trattare questioni particolari.

12. Hanno diritto singoli Consiglieri di presentare interrogazioni e mozioni. La risposta all'interrogazione è obbligatoria. Se la mozione si conclude in una proposta di deliberazione questa verrà iscritta all'O.d.G. del successivo Consiglio comunale al fine di acquisire i pareri di legge.

13. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e quando esaminano documenti a cui è vietato l'accesso al pubblico.

14. E' consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale. Non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo eletto ed i candidati alla carica di Sindaco.

Art. 18 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento.

2. La costituzione dei gruppi va comunicata al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Generale.

3. Il Regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19 Principio di equa rappresentanza di genere negli organi collegiali del Comune.

1. Il Comune, riconoscendo nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità fra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i generi nella Giunta Comunale, negli organi collegiali del Comune, nelle Commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nel Comune e negli Enti, Aziende ed Istituti da essi dipendenti.

2. A tal fine, nei precitati organismi nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato, salvo motivata impossibilità, in misura superiore ai due terzi.

3. Le liste dei candidati Sindaci alle elezioni amministrative dovranno contenere una congrua presenza di donne, in aderenza al principio contenuto nell'art. 6, c. 3 del T.U. EE. LL. 18/8/2000 n. 267.

4. Il Comune è altresì impegnato ad istituire appositi organismi (i Comitati unici di garanzia per le pari opportunità) che redigano piani e programmi tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della parità fra uomo e donna e formuli proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia, oltre a valorizzare il benessere di chi lavora nell'Ente ed a tendere al superamento delle discriminazioni.

Art. 20 Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. La Giunta comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, predisponendo idonea relazione.
3. Essa adotta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio o al Sindaco, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 21 Elezione e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e presentata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con provvedimento del Sindaco comunicato al Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.
4. La legge disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti l'organo e prevede gli istituti della decadenza e della revoca.

Art. 22 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero minimo di cinque assessori ad un massimo di sette assessori. La determinazione del numero compete al Sindaco. Un assessore è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; potrà, tuttavia, essere nominato un Assessore esterno al Consiglio, purchè dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. L'Assessore esterno deve partecipare alle sedute del Consiglio e può intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.
4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 23 Funzionamento ed attività degli Assessori

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
3. Gli Assessori, con delega del Sindaco, sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. In mancanza di limitazioni espresse nell'atto di delega devono intendersi conferiti all'Assessore, nell'ambito di materie delegate, tutti i poteri normalmente spettanti al Sindaco.

4. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e collaborano con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compiono gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio ed alla Giunta e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale ove nominato od ai responsabili dei servizi comunali.
5. La loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco - Presidente.
6. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori di Giunta e presentano, nell'ambito degli incarichi loro attribuiti, le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio. Forniscono ai funzionari apicali dell'Ente le direttive per la predisposizione dei programmi e dei progetti da sottoporre all'esame degli organi di governo.
7. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
9. Alle sedute della Giunta possono partecipare i revisori dei conti senza diritto di voto.

Art. 24 Principi per l'attività deliberativa degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano, in prima convocazione, validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto allorché si debbano esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'operato da questa svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni sono curate dai Responsabili di Area. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali sono curati dal Segretario Generale che partecipa alle stesse, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tale caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 Il Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate dal Comune, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 26 Attribuzioni quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio;

- coordina, programma e stimola l'attività degli Assessori e della Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni degli atti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale e al conseguimento degli scopi dell'Ente;
- può sospendere l'adozione di direttive dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- impartisce direttive al Segretario Generale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, secondo le norme del presente Statuto;
- può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;
- sentita la Giunta presenta, entro trenta giorni dall'elezione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;
- nomina il Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo;
- revoca, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, il Segretario Generale, per violazione dei doveri d'ufficio;
- conferisce e revoca al Segretario Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- nomina i responsabili dei servizi;
- nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 27 Attribuzioni di vigilanza

1. Sono attribuite al Sindaco, quale organo di vigilanza:

- il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- il compimento di atti conservativi dei diritti del Comune;
- il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse informandone il Consiglio comunale;
- il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

Art. 28 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- convoca e presiede la Giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno;
- riceve le interrogazioni assegnandole, se del caso, agli Assessori competenti per materia;
- riceve le dimissioni degli Assessori;
- ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

- autorizza le missioni degli Assessori e del Segretario Generale;
- presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'Ente
- di tutte le deleghe rilasciate, non aventi carattere temporaneo, deve essere data comunicazione al Consiglio.

Art. 29 Attribuzioni per i servizi statali

1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni per i servizi statali:

- sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;
- sovrintendere, tenendo informato il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme;
- emanare, per quanto di propria competenza, atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, sanità ed igiene, edilizia e salvaguardia ambientale;
- delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, Segretario Generale e funzionari apicali;
- delegare ai Consiglieri comunali incarichi specifici;
- informare la popolazione su situazioni di pericolo in caso di calamità naturali.

Art. 30 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco e che ha la potestà di sostituire il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del Vice Sindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine previsto da apposito decreto del Sindaco, ovvero secondo l'ordine di anzianità, data dall'età.

Titolo II

ORGANI GESTIONALI ED UFFICI

Capo I

Art. 31 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'Amministrazione Comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario Generale e dai Responsabili di Area con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti.

3. La gestione si sostanzia in funzioni amministrative, tecniche e contabili, strumentali ai risultati da conseguire.

4. Ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento, gli organi di gestione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione,

danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'Ente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità, da effettuarsi con l'acquisizione del conforme parere del Responsabile di Area.

Art. 32 Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, la Giunta approva il complesso dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono in particolare le norme di accesso all'ufficio di dipendente comunale, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità dei soggetti che esercitano funzioni di direzione, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Generale, il Direttore Generale (se nominato) e gli organi amministrativi.

Art. 33 Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario titolare.
2. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.
3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Generale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 34 Funzioni attribuite al Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.
3. Nomina, nei casi previsti dall'art. 12 c. 4 del presente Statuto, il Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel provvedimento di nomina è determinato anche il compenso spettante al Commissario.
4. Su segnalazione del Collegio dei Revisori, ove sia ritenuta sussistere l'ipotesi di dissesto finanziario, assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione dello stato di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, nomina un Commissario per la deliberazione sullo stato di dissesto. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al Commissario. Del provvedimento sostitutivo è data immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

Art. 35 Vice Segretario

1. Il Sindaco incarica, sentito il Segretario Generale, un Vice Segretario provvisto dei requisiti per svolgere le funzioni di Segretario Generale, scelto tra i dipendenti di livello apicale del Comune.
2. Il Vice Segretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario Generale sostituendolo nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Capo II

UFFICI

Art. 36 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'attività amministrativa dell'apparato comunale è finalizzata ad una "gestione di risultato" e deve essere informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, bensì per progetto-obiettivo e per programmi;
- analisi della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 37 Personale

1. I dipendenti sono inseriti nell'organico del Comune attraverso contratti individuali di lavoro.
 2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.
 3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'adeguamento dei mezzi, la formazione e l'aggiornamento professionale.
 4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.
 5. I soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative rispondono dell'attuazione degli obiettivi individuati dagli organi elettivi del Comune e dei programmi da essi approvati.
 6. Spetta ai responsabili dei servizi organizzare e dirigere l'attività del personale addetto alle unità operative che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione.
 7. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di alta specializzazione, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato.
- L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Titolo III

SERVIZI PUBBLICI

Art. 38 Servizi pubblici locali

1. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
- 1 bis. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale, la cui gestione deve essere operata senza scopo di lucro.

1 ter. In osservanza della Legge, la proprietà della rete dell'acquedotto e la distribuzione è pubblica e inalienabile. La gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.

Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo utile giornaliero per persona.

2. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000

3. La gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale è effettuata mediante gestione in economia, affidamento a terzi oppure affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli Enti Locali, regolate dal Codice Civile.

Art. 39 Gestione in economia

1. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale possono essere gestiti in economia quando, per le modeste dimensioni, o per le caratteristiche dei servizi stessi, non sia opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui all'art. 38 comma 3.

2. L'organizzazione di tali servizi è disciplinata da appositi regolamenti, i quali individuano l'unità organizzativa responsabile degli stessi.

Art. 40 Concessione a terzi

1. La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale mediante concessione a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, deve essere motivata da ragioni tecniche, da ragioni economiche e da motivi di utilità sociale.

Art. 41 Azienda speciale

1. L'ordinamento, la composizione ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Lo Statuto delle Aziende Speciali deve contenere i principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, assicurata dal Presidente dell'Azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi e, di gestione, attribuiti al Direttore ed ai Dirigenti.

3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere e di specifica competenza tecnica e/o amministrativa.

Art. 42 Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali il Comune può costituire una istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Art. 43 Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. Il regolamento disciplina il numero, non superiore a quello degli Assessori assegnati, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di indirizzo gestionale a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 44 Il Presidente dell'istituzione

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta.

Art. 45 Il Direttore dell'istituzione

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco.
2. Dirige tutta l'attività dell'organismo, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

Art. 46 Revoca degli organi delle Aziende e delle Istituzioni

1. Il Sindaco può revocare il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore delle Aziende e delle Istituzioni, per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali ed approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 47 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di Società per Azioni, o Società a Responsabilità Limitata, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale può disporre la partecipazione del Comune a Società di capitali, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.
3. Gli Amministratori delle Società, nominati dal Sindaco, devono essere scelti tra persone che siano estranee al Consiglio Comunale, di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività.

4. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i responsabili del Comune in SpA durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 48 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, Comunità Montane e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più idonee tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 49 Principi e criteri generali di autocontrollo

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare al Consiglio comunale proposte in materia di gestione economica e finanziaria dell'Ente.

3. E' facoltà del Consiglio e delle commissioni richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 50 Collegio revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei Revisori. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni i Revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i responsabili del Comune e delle istituzioni che hanno l'obbligo di rispondere, nonché, i rappresentanti del Comune in qualsivoglia Ente cui il Comune eroghi contributi; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale.

4. I Revisori, se invitati, assistono alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari, della Giunta Comunale e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni; possono, su richiesta al Presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.

Art. 51 Controllo di gestione

1. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per una verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e individuazione delle relative responsabilità;
- e) l'individuazione delle responsabilità gestionali.

2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Titolo I

Art. 52 Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi allo scopo di migliorarli e di renderne più economica la gestione.

Art. 53 Tipologia delle forme associative

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dagli artt. 30, 31, 32, 33, 34 del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000.

Art. 54 Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con la Provincia, con altri Comuni, nonché con i loro Enti strumentali, apposite convenzioni, allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci diritti e doveri degli Enti contraenti e sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 55 Consorzi

1. Il Comune può costituire con la Provincia e/o con altri Comuni, un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva la convenzione costituiva del Consorzio e lo statuto del Consorzio stesso.

3. La convenzione e lo statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del Consorzio agli Enti aderenti, nonché, principi e criteri cui dovrà essere informata l'attività dell'Ente, per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo Statuto disciplina, altresì, l'ordinamento amministrativo, i profili funzionali del nuovo ente e le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge.

4. Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi Enti, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto.

Art. 56 Unione di Comuni

1. In attuazione del postulato dell'art. 52 dello Statuto e dei principi della legge di riforma delle autonomie, ove sussistano le condizioni, il Consiglio comunale, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, costituisce unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 57 Accordi di Programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri enti, il Sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma, allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Sindaco.

2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari, atti a dirimere ogni possibile controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonché, gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58 Finalità

1. La partecipazione popolare costituisce il fondamento dell'autonomia dell'Ente.

2. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine della migliore effettiva realizzazione del principio di democrazia, dell'ottimale perseguimento degli interessi della comunità, dell'imparzialità dell'operato dell'amministrazione.

3. La trasparenza dell'attività amministrativa è un principio fondamentale dell'operato dell'Ente ed è finalizzata alla realizzazione del più alto livello di partecipazione.

4. Le libere forme associative e le aggregazioni spontanee di cittadini sono, per gli stessi motivi, valorizzati dal Comune.

5. Ad esse competono, nelle forme dello Statuto, i diritti di partecipazione riconosciuti ai singoli cittadini.

Art. 59 I presupposti della partecipazione

1. L'attività sociale, politica, culturale e sindacale è riconosciuta dal Comune, conformemente ai principi della Carta costituzionale.

2. Essa è favorita con la predisposizione di strumenti atti alla sua effettiva e libera realizzazione.

3. Il Comune individua a titolo gratuito spazi idonei e distinti dalle affissioni istituzionali e commerciali.

4. Il Comune concede l'utilizzo, per le attività di cui sopra, di strutture, aree, locali per pubbliche assemblee e dibattiti.

5. Il regolamento stabilisce le modalità di concessione e di fruizione tenuto conto che non possono essere posti limiti a tali concessioni se non determinati da necessità organizzative.

Capo I

Art. 60 Forme di partecipazione

1. Sono forme di partecipazione popolare alla vita dell'Ente:

- a) gli interventi nel procedimento amministrativo;
- b) le istanze;
- c) le petizioni;
- d) le proposte; .
- e) le forme associative e di partecipazione;
- f) i referendum;
- g) i diritti di accesso;
- h) i diritti di informazione;
- i) il difensore civico.

Art. 61 Interventi nel procedimento amministrativo

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei singoli soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero d'intervento nei procedimenti amministrativi secondo le modalità definite dal Regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalla legge.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 62 Istanze

1. I cittadini, anche individualmente, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco domande con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta alla domanda viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.

3. Le modalità delle domande sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 63 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, al Sindaco per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 1° comma dell'art. 61 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità. Il Sindaco procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione, consultabile dai Consiglieri, è esaminata entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al 3° comma non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 64 Proposte

1. N. 200 cittadini residenti con firma autografa possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi previsti agli artt. 42 sulla competenza del Consiglio e 48 sulla competenza della Giunta del D. Lgs. 267/00 che il Sindaco trasmette entro 15 giorni successivi all'organo competente corredate dai pareri di legge.
2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti designati dai proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II

Art. 65 Associazionismo e partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di Frazioni e Borgate.
2. Apposito regolamento dovrà stabilire la possibilità ed individuare i criteri oggettivi per le possibili forme di collaborazione delle associazioni con l'Ente locale sulla base degli artt. 112 e 113 bis del D. Lgs. N. 267/2000, quali concessioni per la gestione di impianti di rilevanza sociale, per la gestione di progetti culturali e per la partecipazione alle società miste di gestione di servizi, o per la gestione diretta di questi, allo scopo di tutelare gli interessi senza fine di lucro che detti servizi devono garantire.

Art. 66 Associazioni

1. Le libere associazioni assumono rilevanza e possono costituire un punto di riferimento per i rapporti continuativi con il Comune, tenuto conto del loro campo di intervento e dell'assenza di scopo di lucro ed in considerazione altresì, della loro rappresentatività, della organizzazione, che deve essere di adeguata consistenza e del tempo di esistenza, che non potrà essere di durata inferiore ad un anno.
2. Il Comune registra in apposito albo, previa istanza degli interessati, effettuata mediante specifica domanda accompagnata dallo Statuto e dall'atto costitutivo, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda devono essere indicate le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
3. Le Associazioni o Gruppi o Comitanti ed Enti similari che non avessero provveduto a redigere il loro Statuto o atto costitutivo, potranno essere iscritte all'Albo presentando copia di affiliazione ad enti riconosciuti a livello nazionale, aventi analoghe finalità.
4. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante la concessione di sovvenzioni o contributi in denaro e/o in natura subordinata al rispetto dei criteri previsti nell'apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti Pubblici e soggetti privati.

Art. 67 Diritti delle associazioni ed incentivazione

1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
4. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
5. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti pubblici e soggetti privati.

Art. 68 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela tutte le forme di aggregazione e partecipazione quali consulte, forum, organismi di base ed altre.
2. Le aggregazioni di cui sopra collaborano, anche propositivamente, con gli organismi del Comune e segnatamente con le commissioni consiliari, per elaborare progetti tesi a migliorare la qualità della vita, il benessere sociale e lo sviluppo della comunità.
3. Gli stessi organismi possono chiedere di essere sentiti dall'Amministrazione in merito agli atti che, per la loro rilevanza, possono incidere sugli interessi dei cittadini.
4. Con i soggetti di cui sopra possono essere stipulate convenzioni per una migliore e coordinata gestione di particolari servizi ad alto contenuto sociale, per il raggiungimento di scopi di pubblica utilità.
5. Il Comune riconosce il ruolo ed il valore della cooperazione, con speciale riferimento alla cooperazione sociale nell'affermazione dei principi di solidarietà e partecipazione. Per tali motivi le cooperative sociali riconosciute per legge sono invitate alle procedure per l'affidamento in concessione di servizi di cui sopra.
6. L'affidamento di tali servizi deve comunque essere garantito ai soggetti che, interpellati, indipendentemente dalla loro ragione sociale o dal fine per cui operano, li garantiscono alla migliore qualità con il minore costo.

Art. 69 Incentivazione

1. Al fine di promuovere e consentire il concreto svilupparsi del rapporto, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione regolarmente costituiti con atto pubblico possono essere riconosciute forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale che tecnico-professionale i cui criteri obiettivi verranno previamente definiti in apposita norma regolamentare.

Art. 70 Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni ed organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti degli stessi.

Capo III

Art. 71 Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 20 per cento dei cittadini elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune;
 - b) il Consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati.
3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
4. All'onere finanziario per le spese referendarie l'Amministrazione dovrà fare fronte con proprie entrate.

Art. 72 Effetti del referendum

1. Il referendum non è valido se non partecipa il 50% degli aventi diritto al voto.
2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi atti di indirizzo.
3. Il recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato dalla maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 73 Azione popolare

1. Ciascun cittadino può fare valere, innanzi alla giurisdizione amministrativa, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capo IV

ACCESSO ED INFORMAZIONE

Art. 74 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni previste al precedente articolo 61.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti anche secondo quanto previsto dall'art. 59 del presente Statuto.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge n. 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 75 Notiziario del Comune

1. Il Comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, può istituire un notiziario ufficiale del Comune.

2. Il notiziario viene pubblicato a cadenze periodiche non superiori a mesi sei ed è inviato gratuitamente alle famiglie residenti.

3. Il notiziario contiene le informazioni concernenti il Comune ed il suo territorio, quali dati statistici, economici, demografici ed ambientali.

4. Il notiziario contiene, altresì, informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti e dà notizia delle iniziative ed atti adottati dagli organi, dagli uffici, dalle aziende e dagli enti comunali, nonché delle consulenze e degli incarichi professionali, delle gare d'appalto e dello stato di avanzamento e termine di ultimazione dei lavori, oltre ad informazioni riguardanti gli amministratori ed i Consiglieri comunali.

5. Nel notiziario saranno riportate le valutazioni di tipo politico dei vari gruppi consiliari.

Capo V

Art. 76 Difensore civico

1. Il difensore civico svolge il ruolo del garante della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.

2. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini, singoli o associati, o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione comunale, degli Enti, delle aziende dipendenti dal Comune o alle quali il medesimo ha affidato servizi di pubblica utilità.

Art. 77 Nomina del difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzione con la Provincia o con altri Comuni, su proposta dei gruppi consiliari, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Egli resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3. Il difensore civico può essere rieletto per una sola volta.

4. La sua designazione deve avvenire fra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.

Art. 78 Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio con la maggioranza prevista dal precedente art. 77.

Art. 79 Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio, sentito il parere del Segretario Generale.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, dà verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti, a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

7. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

8. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 80 Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nel mese successivo e resa pubblica. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, chiedere al Sindaco di relazionare al Consiglio comunale.

3. La richiesta è iscritta all'O.d.G. del primo Consiglio utile.

Art. 81 Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta l'indennità fissata dal Consiglio comunale in misura non superiore a quella corrisposta agli Assessori comunali

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 82 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale ivi comprese le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 degli elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. L'autonomia statutaria e normativa si realizza in osservanza dei principi espressamente enunciati dalla legge.

Art. 83 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

2. Le norme regolamentari in vigore in contrasto con il presente Statuto, in attesa di loro modifica, si considerano disapplicate.

3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima volta per 15 giorni dopo l'adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché una seconda volta per la durata di ulteriori 15 giorni successivi.

I Regolamenti, e le relative modifiche, entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno della ripubblicazione.

I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 84 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di regolamenti, in particolare modo nelle materie di competenza riservate al Comune, per modifiche intervenute a seguito della entrata in vigore di normativa statale e regionale, questi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali" e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi debbono essere apportati entro 120 gg. successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 85 Ordinanze

1. Il Sindaco e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1., devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco o del responsabile di servizio, le ordinanze sono emanate da chi rispettivamente li sostituisce ai sensi del presente Statuto e del regolamento.
Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Titolo IV

Art. 86 Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, dopo l'approvazione, entra in vigore ai sensi di legge.

Art. 87 Modifica dello Statuto

1. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazioni adottate dalla Giunta comunale o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri o 1/5 degli elettori della Camera dei Deputati residenti nel Comune, che saranno esaminate annualmente ed approvate con le modalità di legge.
2. Non possono essere proposte modifiche allo Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco invia a tutti i Consiglieri comunali le proposte predette almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse dovranno essere esaminate.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 88 Pubblicità dello Statuto

1. Il Consiglio comunale indica le modalità per portare lo Statuto a conoscenza dei cittadini e degli Enti ed associazioni aventi residenza nel Comune, affidandone l'incarico alla Giunta.

Art. 89 Norma transitoria

1. Alla prima elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale si procederà nella seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.